



COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752

www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

Nr. 13 registro deliberazioni

Seduta del 30-04-2021

COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle **ore 19:30** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
RAONA Biagio	P	CHIARELLO Biagio Luigi	P
CARACCIOLO Francesco	P	BLEVE Samantha	P
BELLO Cosimo	P	ORLANDO Paola	P
NICOLI' Antonella	P	LONGO Valeria	P
DE FRANCESCO Vincenza	P	RISO Gianfranco	P
DE MASI Maria Antonia	P	ORLANDO Ippazio Antonio	P
BISANTI Sabrina	P		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Biagio RAONA**, SINDACO. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune **Dr. Davide BISANTI**.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- Alla correttezza e regolarità della procedura;
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dr. Vito Antonio LISI

Data 07-04-2021

PARERE DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Vito Antonio LISI

Data 07-04-2021

Il Sindaco introduce il terzo punto all'ordine del giorno "CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2021".

Relaziona il Consigliere Chiarello. Riferisce che quest'anno ci sono pochissime novità, che il termine del 30 aprile, previsto dal Decreto "Sostegni", è stato prorogato al 31 maggio 2021.

Riferisce, altresì, che vengono confermate tutte le aliquote dell'anno precedente, così come viene riconfermata la valutazione delle aree edificabili. Chiede ai Consiglieri di esprimersi in modo favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 11/09/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

VISTI

- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 11/09/2020;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Corsano con decorrenza 01/01/2020, adottato a seguito degli interventi normativi contenuti nella Legge 160/2019 che, nelle disposizioni comprese tra il comma 784 e l'815 dell'articolo 1, disciplina la nuova riscossione potenziata degli enti locali;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che il decreto di cui al citato comma 756 non è stato ancora adottato e che non sussiste, pertanto, alcun obbligo da parte del Comune di approvare le aliquote IMU rispettando le citate disposizioni e pertanto, fino alla data in cui sarà emanato il suddetto decreto ministeriale, i comuni potranno continuare a poter differenziare liberamente le aliquote Imu, nel rispetto comunque dei principi di ragionevolezza e non discriminazione;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nella legge n. 178 del 2020 che all'articolo 1, comma 599 prevede che per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

- a) *immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

- b) *immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- c) *immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*
- d) *immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

RILEVATO che per gli immobilirientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sempre a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, l'art. 78, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020 ha già disposto l'esenzione IMU per gli anni 2021 e 2022;

VISTO l'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020 che introduce una riduzione dell'Imu pari al 50% per una sola unità immobiliare uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote già in vigore per l'anno 2020:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 3,5 per mille;
- b) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari all'10,6 per mille;
- c) aree edificabili: aliquota pari all'10,6 per mille;
- d) terreni agricoli: aliquota pari allo 7,6 per mille;
- e) cappelle ed oratori categoria catastale B/7: aliquota pari allo 7,6 per mille;
- f) fabbricati adibiti a frantoio oleario: aliquota pari allo 7,6 per mille;
- g) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557: aliquota pari a zero;
- h) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a zero;
- i) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: aliquota pari a zero.
- j) altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari all'10,6 per mille;

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021 e il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 13 del

18/01/2021) che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

- il comma 4 dell'art. 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni) che ha ulteriormente differito, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 aprile 2021; fino al termine di cui sopra e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il parere "Favorevole" espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto:

- a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b) della correttezza e regolarità della procedura;
- c) della correttezza formale nella redazione dell'atto;

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "Favorevole".

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 14.04.2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano di 10(dieci) voti Favorevoli e 3(Tre) Astenuti (Orlando Paola, Riso e Longo)

DELIBERA

1) di confermare, per l'anno 2021, le seguenti aliquote IMU in vigore per l'anno 2020:

FATTISPECIE	ALIQUOTE IMU
FABBRICATO adibito ad abitazione principale classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,5 per mille

FABBRICATI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<i>10,6 per mille</i>
AREE FABBRICABILI	<i>10,6 per mille</i>
TERRENI AGRICOLI	<i>7,6 per mille</i>
CAPPELLE ED ORATORI categoria catastale B/7	<i>7,6 per mille</i>
FABBRICATI adibiti a frantoio oleario	<i>7,6 per mille</i>
FABBRICATI rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	<i>0 per mille</i>
FABBRICATI costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<i>0 per mille</i>
FABBRICATI destinati ad alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	<i>0 per mille</i>
FABBRICATI diversi da quelli di cui ai punti precedenti	<i>10,6 per mille</i>

2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento IMU, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare costituita da quella dell'ultima residenza anagrafica;

4) di dare atto che la disposizione contenuta nella legge n. 178 del 2020 all'articolo 1, comma 599 prevede che per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

- a) *immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*
- b) *immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- c) *immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*
- d) *immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti l'applicazione dell'IMU si rinvia al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

Successivamente, con la seguente votazione espressa per alzata di mano di 10(dieci) voti Favorevoli e 3(Tre) Astenuti (Orlando Paola, Riso e Longo)

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Biagio RAONA

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, sarà pubblicata all'Albo online del Comune di Corsano il 07-05-2021 , ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 07-05-2021

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI

ESECUTIVITA'

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

[] ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
[X] ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 30-04-2021

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI